

REGOLAMENTO (CE) N. 2012/2000 DEL CONSIGLIO
del 21 settembre 2000

che modifica l'allegato 4 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 1994 e il regolamento (CE) n. 3298/94 per quanto riguarda il sistema di ecopunti per autocarri adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2 e l'articolo 16 del protocollo n. 9,

conformemente alla procedura di cui al protocollo n. 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 9 prevede un regime specifico relativo al transito di autocarri adibiti al trasporto di merci attraverso il territorio austriaco basato su un sistema di ecopunti. La ripartizione in percentuale tra i diversi anni degli ecopunti assegnati agli Stati membri è riportata nell'allegato 4 del protocollo.
- (2) L'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) di detto protocollo impone alla Commissione di adottare misure appropriate, in conformità del paragrafo 3 dell'allegato 5, se il numero dei transiti con ecopunti attraverso l'Austria supera di oltre l'8 %, nel corso di un anno, il valore di riferimento determinato per il 1991.
- (3) Il paragrafo 3 dell'allegato 5 del protocollo fissa le norme per determinare il numero riveduto di ecopunti da mettere a disposizione nel caso in cui il valore di riferimento del 1991 sia stato superato.
- (4) La soglia stabilita dal sopracitato articolo 11, paragrafo 2, lettera c), è stata superata nel 1999. L'applicazione del metodo di calcolo previsto dal paragrafo 3 dell'allegato 5 determinerà una riduzione del numero complessivo di ecopunti disponibili.
- (5) L'applicazione del protocollo n. 9 deve avvenire rispettando le libertà fondamentali consacrate dal trattato; è dunque indispensabile adottare misure in grado di garantire la libera circolazione delle merci ed il funzionamento integrale del mercato interno.
- (6) Un'imposizione dell'intera riduzione di ecopunti nel solo anno 2000 avrebbe l'effetto sproporzionato di portare quasi alla paralisi del traffico di transito attraverso l'Austria; di conseguenza la riduzione del numero totale di ecopunti sarà ripartita tra il 2000 ed il 2003.
- (7) Per ottenere una riduzione proporzionale degli ecopunti, è altresì opportuno diminuire la quota di ecopunti degli Stati membri che hanno contribuito maggiormente al superamento della soglia dell'8 %, in modo da arrivare alla prevista riduzione complessiva. Ciò implica una revisione del sistema di ripartizione degli ecopunti tra gli Stati membri.
- (8) Per garantire la massima efficienza nell'impiego degli ecopunti disponibili, la Commissione adotterà le misure per incoraggiare ulteriormente gli Stati membri a restituirle gli ecopunti inutilizzati affinché possano essere ridistribuiti.
- (9) Un maggior uso del trasporto ferroviario, in particolare della «*Rollende Landstraße*», nel trasporto combinato di merci risulta meno dannoso per l'ambiente e capace di ridurre il fabbisogno di ecopunti. È pertanto urgente e necessario promuovere un uso più efficiente, ad esempio modificando il sistema di prenotazione dei posti. Occorre creare un sistema di controllo per monitorare gli effetti di tali iniziative.
- (10) L'allegato 4 del protocollo n. 9 e il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione ⁽¹⁾ debbono essere modificati di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 341 del 30.12.1994, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione (GU L 190 del 31.7.1996, pag. 13).

- (11) Il comitato istituito dall'articolo 16 del protocollo n. 9 non ha formulato alcun parere in merito alle misure previste nella proposta. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta sulle misure da adottare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato 4 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia è modificato come segue:

| «Anno (1) | Percentuale degli ecopunti (2) | Ecopunti per i 15 Stati UE (3) |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2000 | 48,5 % | 11 428 150 |
| 2001 | 47,2 % | 11 121 897 |
| 2002 | 43,5 % | 10 250 317 |
| 2003 | 39,6 % | 9 321 531» |

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 3298/94 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 6, paragrafo 2, il secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Nella fattispecie di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) del protocollo n. 9, il numero di ecopunti subisce una riduzione. La riduzione viene calcolata utilizzando il metodo di cui al punto 3 dell'allegato 5 del protocollo. La riduzione degli ecopunti risultante da tale calcolo viene distribuita su diversi anni.»

- 2) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo

«3. Ogni anno alla data del 1° febbraio la Commissione annota per ogni Stato membro il numero di ecopunti assegnati l'anno precedente che sono rimasti inutilizzati e non sono stati restituiti alla Commissione come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2. Se la percentuale di ecopunti inutilizzati supera il 2 % della quota di ecopunti assegnata allo Stato membro, la Commissione sottrae un numero equivalente di ecopunti dalla quota annuale di quest'ultimo. Gli ecopunti sottratti vengono aggiunti alla riserva comunitaria relativa all'anno in questione.»

- 3) È aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 14 ter

La Commissione si incarica di creare un sistema di controllo delle attività intraprese dall'Austria e dagli altri Stati membri al fine di migliorare il servizio di trasporto combinato fornito attraverso i valichi alpini. Essa redige una prima relazione in proposito nel 2001.»

- 4) L'allegato D è sostituito dal seguente allegato:

«ALLEGATO D

DISTRIBUZIONE DEGLI ECOPUNTI 2000-2003

| Paese | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I | 3 789 047 | 3 688 365 | 3 401 686 | 3 076 080 |
| D | 3 548 525 | 3 453 294 | 3 182 073 | 2 898 150 |
| A | 1 519 487 | 1 476 911 | 1 355 433 | 1 274 152 |
| NL | 934 373 | 909 981 | 840 560 | 750 500 |
| GR | 455 749 | 443 800 | 409 792 | 366 994 |
| DK | 306 414 | 298 415 | 275 649 | 246 115 |
| B | 240 765 | 234 349 | 216 080 | 195 793 |

| Paese | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| UK | 64 309 | 62 630 | 57 852 | 51 654 |
| S | 57 042 | 55 553 | 51 315 | 45 817 |
| F | 37 829 | 36 841 | 34 031 | 30 385 |
| LUX | 37 829 | 36 841 | 34 031 | 30 385 |
| SF | 34 986 | 34 072 | 31 473 | 28 101 |
| E | 9 079 | 8 842 | 8 167 | 7 292 |
| IRL | 7 566 | 7 368 | 6 806 | 6 077 |
| P | 3 026 | 2 947 | 2 722 | 2 431 |
| RISERVA UE | 382 105 | 371 688 | 342 547 | 311 605 |
| TOTALE | 11 428 150 | 11 121 897 | 10 250 317 | 9 321 531» |

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 2000.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. VÉDRINE
